



**COMUNE di ASSAGO**  
*provincia di Milano*

**ORDINANZA N. 45 del 12/10/2007 prot. 16099**

**OGGETTO: Provvedimento di disciplina del traffico:**

**fermo del traffico dal giorno 15 ottobre 2007 al 15 aprile 2008, nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 07.30 alle ore 19.30**

**IL SINDACO**

- Vista la D.G.R. 02/08/2007, n. 5291, “piano d’azione per il periodo 15 ottobre 2007 – 15 aprile 2008 ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico”;
- Vista la D.G.R. 10/10/2007, N. 5546, “criteri e modalità di attuazione del piano d’azione 2007-2008 per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico”;
- Vista la D.G.R. 02/08/2007, n. 5290 “suddivisione del territorio regionale ai sensi del decreto legislativo 351/99 e della legge regionale 24/2006 per l’attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente”;
- Considerato che le arterie principali di traffico che insistono e intersecano il territorio sono costituite da strade provinciali e autostradali sulle quali viene garantita la mobilità veicolare;
- Considerato che il territorio del comune di Assago comprende alcune frazioni non collegate con il centro abitato da mezzi di pubblico trasporto e che la rete di trasporto pubblico allo stato disponibile risulta inadeguata per garantire un servizio di collegamento con la maggior parte dei comuni limitrofi;
- Considerato che il comprensorio Milanofiori, il palazzo dello sport Forum e il centro polisportivo di via Di Vittorio si trovano in corrispondenza e in prossimità degli ingressi autostradali per la Tangenziale ovest e che detti insediamenti sono serviti da ampie aree di parcheggio, strutturate in modo tale da accogliere il pubblico richiamato dalle attività in essi svolte e preso atto dell’insufficiente collegamento garantito dai mezzi pubblici;
- Ravvisata la necessità di garantire la mobilità al personale/consulenti del comune di Assago per potere raggiungere la sede locale al fine di dare continuità all’azione amministrativa dell’ente;
- Visto l’art. 50, decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

## **ORDINA**

Nel territorio del comune di Assago, **nel periodo dal giorno 15 ottobre 2007 al 15 aprile 2008:**

**fermo del traffico nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30 di:**

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina), non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE (EURO 1) e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (detti “pre-Euro 1 a benzina”);
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B (EURO 2), oppure non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE (EURO 2) e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (detti “pre-Euro 1 diesel” e “Euro 1 diesel”);
- motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5 (EURO 1), e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (detti “pre-Euro 1 a 2 tempi).

**Sono esclusi dal blocco:**

- gli autoveicolo elettrici
- gli autoveicoli ibridi e multimodali;
- gli veicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl);
- gli veicoli ad accensione comandata alimentati a benzina, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE (EURO 1) e successive direttive, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE (EURO 1);
- gli autoveicoli commerciali ad accensione comandata (benzina) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE punto 6.2.1.A, (EURO 1) e successive direttive, e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate, omologate ai sensi della direttiva 93/59/CEE (EURO 1) e successive direttive;
- gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CEE (EURO 2) e successive direttive;
- gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE punto 6.2.1.B (EURO 2) e successive

direttive e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 96/69/CEE (EURO 2) e successive direttive;

- i motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi;
- i motoveicoli e ciclomotori omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE capitolo 5 (EURO 1), e successive direttive.

**il divieto di circolazione non si applica:**

- ai tratti autostradali, alle strade provinciali (eccetto il tratto di S.P. 184 che nel centro abitato assume la denominazione di Via Dei Caduti) ricadenti nel territorio del comune di Assago;
- ai tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali in località Milanofiori che conducono alle aree di parcheggio del comprensorio Milanofiori, del palazzo dello sport Forum e del centro polisportivo di via Di Vittorio;
- alla rete viaria comunale per i soli veicoli a servizio dei residenti di Assago nelle frazioni: Venina, Cavallazza, Bazzana Inferiore, Bazzana Superiore, Bazzanella.

**il divieto di circolazione non si applica altresì:**

- a) ai veicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi di polizia locale e provinciale;
- b) ai veicoli di pronto soccorso;
- c) agli scuolabus e ai mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – ad esclusione dei mezzi non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE (EURO 1) e direttive successive (veicoli detti “Pre –Euro 1), individuati dalla D.G.R. 15/06/2007, n. 4924;
- d) ai veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti di relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;
- e) alle autovetture targate CD e CC;
- f) agli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (es. luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per servizi di mensa);
- g) ai veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;

- h) ai veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- i) ai veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 285/1992;
- j) ai veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 285/1992, elencati all'art. 203 del D.P.R. 495/92;
- k) ai veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
- l) ai veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- m) ai veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;
- n) ai veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico certificati dal datore di lavoro;
- o) ai veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- p) ai veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserino di riconoscimento;
- q) ai veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- r) ai veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami;
- s) ai veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- t) ai veicoli con targa estera;
- u) ai veicoli del comune di Assago e ai veicoli a servizio dei dipendenti/consulenti del comune di Assago con autorizzazione dell'ente;
- v) ai veicoli a servizio dei residenti del comune di Assago, muniti di apposita autorizzazione dell'Autorità Comunale di Assago valida per tutta la Zona Critica unica di Milano-Como-Sempione, rilasciata per fare fronte a documentate particolari esigenze di mobilità che non possono trovare soluzioni alternative all'uso di autoveicoli.

Non è consentito di avvalersi di autocertificazioni.

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, "Nuovo codice della strada";

All'esecuzione della presente ordinanza provvede il Sindaco di Assago con la collaborazione delle Forze dell'Ordine e del Corpo di Polizia locale di Assago, secondo le rispettive competenze.

Per l'adozione di tutti i provvedimenti collegati al presente dispositivo è delegata la Polizia locale di Assago.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso ordinario al T.A.R. Lombardia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

Dalla Residenza Municipale, lì 12 ottobre 2007

**F.to**

**IL SINDACO**  
*(Domenico Raimondo)*